



COMUNE DI BUGGIANO

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione – ANNO 2021

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona

RENDE NOTO

Che entro venerdì 4 giugno 2021 i cittadini possono presentare domanda di accesso alle graduatorie per l'erogazione del contributo per l'integrazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art.11 della legge 9 dicembre 1998, n.431, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione

1. Il contributo per l'integrazione del canone di locazione è riservato ai nuclei familiari che, alla data di pubblicazione del presente bando o alla data di presentazione della domanda, posseggano i seguenti requisiti:
 - a) residenza nel Comune di Buggiano nell'alloggio per il quale si richiede il contributo;
 - b) titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio di residenza (sono esclusi gli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 2/2019 e successive modifiche e integrazioni). Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. È possibile accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale. Il contratto di locazione non deve essere stipulato tra parenti di primo grado in linea retta ascendente (genitori) e discendente (figli);
 - c) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
 - d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero);
 - e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):
 - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;

- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- f) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- g) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);
- h) certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, non superiore a Euro 28.727,25;
- i) certificazione dalla quale risultino il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), il valore ISE e l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2021 (€ 13.405,08);
incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia B valore ISE compreso tra Euro 13.405,09 e Euro 28.727,25;
incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%;
valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P.);

- j) Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.
- k) non aver cumulato altri benefici pubblici da qualunque ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale;
2. Il diritto al contributo persiste fino al mantenimento dei requisiti sopra specificati;
3. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio;
4. I requisiti di cui alle lettere c) e k) devono essere posseduti da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.

Art. 2 – Reddito, canone di locazione e nucleo familiare di riferimento

1. La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE valida al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa.
2. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:
 - presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;

- presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
 - verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;
3. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori, calcolato sulla base dell'effettivo canone da corrispondere nell'anno in corso; saranno prese in considerazione soltanto le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Qualora nel corso dell'anno, successivamente alla data della domanda di contributo, sia stipulato un nuovo contratto, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi contratti rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
 4. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto (cointestato a più nuclei) per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.
 5. Si considera nucleo familiare quello individuato all'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 (normativa I.S.E./I.S.E.E.).

Art. 3 – Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445, è facoltà del richiedente ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti all'art. 1.

Art. 4 – Domanda

Il modello di domanda potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di Buggiano all'indirizzo web www.comune.buggiano.pt.it.

Esso deve essere compilato in ogni sua parte e firmato dal richiedente, corredato da copia del documento di identità e dalla documentazione descritta all'art. 5, e presentato:

- tramite mail semplice, su indirizzo dedicato: assistenzafamiglie@comune.buggiano.pt.it
- tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: certificata@pec.comune.buggiano.pt.it

È possibile effettuare la compilazione della domanda, in caso di necessità, anche telefonicamente su richiesta:

- scrivendo alla mail assistenzafamiglie@comune.buggiano.pt.it indicando nome, cognome, data di nascita e numero telefonico del richiedente;
- telefonando direttamente ai numeri 0572/317158 e 0572/317159.

Le domande compilate telefonicamente, successivamente, dovranno essere sottoscritte secondo le modalità disposte dall'ufficio.

La sottoscrizione della domanda, include il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

La consegna della domanda compilata, in tutte le modalità previste dal presente bando, dovrà avvenire entro e non oltre **Venerdì 4 giugno 2021.**

Art. 5 – Documentazione da allegare alla domanda

1. documento valido di riconoscimento;
2. contratto di locazione registrato (comprese registrazioni annuali e/o dichiarazione cedolare secca);
3. ricevute dei canoni corrisposti per l'anno 2021;

4. codice IBAN
5. eventuale certificazione che attesti il grado di inabilità dei componenti il nucleo familiare;
6. DSU ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 secondo il modello approvato con Decreto 7 Novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, corredata da attestazione ISEE.
7. in caso non sia possibile produrre l'attestazione ISEE entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande, il richiedente dovrà presentare la DSU e ricevuta di presentazione della stessa. L'attestazione ISEE sarà acquisita dall'ufficio interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiesta al dichiarante che dovrà presentarla improrogabilmente entro il 30 giugno 2021.

Art. 6 – Monitoraggio

Per il monitoraggio sui richiedenti di tali aiuti vengono richiesti i seguenti dati:

- mq. dell'alloggio calcolati con le regole della TARI;
- numero dei figli a carico;
- numero soggetti ultrasessantenni presenti nel nucleo;
- numero soggetti disabili presenti nel nucleo familiare;
- situazione di morosità già presente all'atto della presentazione della domanda
- procedura di sfratto avviata

Art. 7 – Articolazione delle graduatorie

I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuati all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in:

- a) Fascia A, ordinata nel rispetto dei seguenti criteri di priorità e relativi punteggi:

Percentuale di incidenza canone/ISE pari o superiore al 100%	Punti 10
Percentuale di incidenza canone/ISE dal 50% al 99,99%	Punti 8
Percentuale di incidenza canone/ISE dal 14% al 49,99%	Punti 6
Inserimento in apposite liste redatte dal Servizio Sociale	Punti da 0 a 8
Numero componenti del nucleo familiare (punteggio calcolato con la scala di equivalenza dell'ISEE)	Punti da 1 a 4,25
Presenza nel nucleo familiare del richiedente di persone con disabilità media, grave o non autosufficienti (come definiti dal D.P.C.M. 159/2013)	Punti 3
Presenza nel nucleo di due o più minori	Punti 2
Presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantenni	Punti 1

- b) Fascia B, ordinata nel rispetto dei seguenti criteri di priorità e relativi punteggi:

Percentuale di incidenza canone/ISE pari o superiore al 50%	Punti 10
Percentuale di incidenza canone/ISE dal 35% al 49,99%	Punti 8
Percentuale di incidenza canone/ISE dal 24% al 34,99%	Punti 6

Inserimento in apposite liste redatte dal Servizio Sociale	Punti da 0 a 8
Numero componenti del nucleo familiare (punteggio calcolato con la scala di equivalenza dell'ISEE)	Punti da 1 a 4,25
Presenza nel nucleo familiare del richiedente di persone con disabilità media, grave o non autosufficienti (come definiti dal D.P.C.M. 159/2013)	Punti 3
Presenza nel nucleo di due o più minori	Punti 2
Presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantenni	Punti 1

In caso di parità di punteggio, la graduatoria verrà ordinata in base alla percentuale di incidenza canone/ISE e, in caso di uguale incidenza, tramite sorteggio.

Art. 8 – Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio del comune per 15 giorni durante i quali possono essere fatte osservazioni motivate.

Art. 9 – Modalità di calcolo del contributo

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE del nucleo familiare calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i., sulla base del seguente calcolo:

Fascia A corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;

Fascia B corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Art. 10 – Destinazione dei fondi

Per i soggetti della fascia "A" con un punteggio minimo di 13, il Comune eroga un contributo, come meglio specificato nella tabella sottostante, in ordine di graduatoria. Per i restanti soggetti collocati nella fascia "A" eroga una percentuale costante del contributo spettante, tale da utilizzare interamente le risorse disponibili; in caso la percentuale risultante sia inferiore al 15% del contributo spettante viene comunque erogato il 15% in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse.

Punteggi e relative percentuali di assegnazione del contributo	
Oltre punti 19,50	Fino ad un massimo del 100,00% del contributo spettante
Da punti 19,01 a 19,50	Fino ad un massimo del 95,00% del contributo spettante
Da punti 18,51 a 19,00	Fino ad un massimo del 90,00% del contributo spettante
Da punti 18,01 a 18,50	Fino ad un massimo del 85,00% del contributo spettante
Da punti 17,51 a 18,00	Fino ad un massimo del 80,00% del contributo spettante
Da punti 17,01 a 17,50	Fino ad un massimo del 75,00% del contributo spettante
Da punti 16,51 a 17,00	Fino ad un massimo del 70,00% del contributo spettante
Da punti 16,01 a 16,50	Fino ad un massimo del 65,00% del contributo spettante

Da punti 15,51 a 16,00	Fino ad un massimo del 60,00% del contributo spettante
Da punti 15,01 a 15,50	Fino ad un massimo del 55,00% del contributo spettante
Da punti 14,51 a 15,00	Fino ad un massimo del 50,00% del contributo spettante
Da punti 14,01 a 14,50	Fino ad un massimo del 45,00% del contributo spettante
Da punti 13,51 a 14,00	Fino ad un massimo del 40,00% del contributo spettante
Da punti 13,00 a 13,50	Fino ad un massimo del 35,00% del contributo spettante

Il Comune può destinare una percentuale del fondo alla fascia “B”, nel rispetto della Deliberazione G.R.T. n. 402/2020 e successive modificazioni, dopo l’assegnazione delle risorse da parte della Regione e compatibilmente con l’assorbimento delle domande inserite nella fascia “A”.

Il Comune integra con risorse proprie lo stanziamento del fondo regionale trasferito.

Art. 11 – Erogazione

1. La graduatoria è valida per l’erogazione del contributo relativo all’anno 2021.
2. L’inserimento in graduatoria non dà automaticamente diritto al contributo in quanto la sua erogazione è vincolata alla quantità di fondi disponibili e alle modalità e tempi stabiliti dalla Regione.
3. I destinatari del beneficio, improrogabilmente entro il **14 gennaio 2022**, devono far pervenire all’ufficio Servizi Sociali, **senza che quest’ultimo debba farne apposita richiesta**, le ricevute dei pagamenti effettuati nell’anno 2021. Se entro questa data il beneficiario non presenta le ricevute, perde il diritto all’erogazione del contributo (salvo le condizioni di cui al punto 7).
4. L’entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.
5. Nel caso di beneficiario di reddito o pensione di cittadinanza il “contributo teorico spettante” calcolato ai sensi del precedente art. 9 verrà decurtato dell’importo quota “b” del beneficio del Reddito di Cittadinanza riferito alla locazione.
6. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:
 - a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
 - b) canoni pagati in misura inferiore a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione del contributo spettante.
7. In caso di morosità, il Comune ha la possibilità, di erogare il contributo integrativo destinato al conduttore, al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima. È essenziale che sia rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità.
8. In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell’immobile e sulla base delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi a condizione che quest’ultimi, **entro e non oltre trenta giorni dal decesso**, ne facciano specifica richiesta all’ufficio Servizi Sociali del Comune presentando idonea documentazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato giuridico di eredi, oltre alle ricevute fino alla data del decesso del richiedente. Nel caso in cui il decesso dell’intestatario del contratto sia accertato d’ufficio, prima dell’approvazione della graduatoria definitiva e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa.
9. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all’ISE. L’entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la

collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

10. I soggetti che dovessero variare la propria residenza nel corso dell'anno 2021, sono obbligati a comunicare all'ufficio il nuovo indirizzo al fine di consentire la definizione proporzionale ai mesi di residenza del contributo spettante e la liquidazione dello stesso.
11. I soggetti che non comunicano le variazioni di cui al punto 10. entro il 14/01/2022, decadono dal diritto ai benefici richiesti.
12. L'erogazione del contributo non può essere inferiore ad Euro 200,00.
13. I minori importi eventualmente erogati rispetto alla graduatoria definitiva rappresentano una economia utilizzabile nella graduatoria stessa.

Art. 12 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art.71 del DPR. 445/2000 e del D.P.C.M. n. 159/2013 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Gli elenchi degli aventi diritto al contributo sono inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Ferme restando le sanzioni penali previste dal T.U. n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 13 – Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Buggiano nella qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all'erogazione del contributo di cui all'oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l'accesso al contributo. In ogni momento si potrà chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I contatti da utilizzare sono, email: info@comune.buggiano.pt.it, telefono: 0572 31711. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, email: info@consulenzepaci.it - telefono 0541 1795431.

Art. 14 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento alla L. 431/1998, alla L.R. 2/2019 ed alla Deliberazione G.R.T. n. 402/2020 e successive modificazioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Paola Michelotti